

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1569 del 25/05/2016
Oggetto	D.P.RF. N. 59/2013. DITTA G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PIACENTINA N. 37/39
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1608 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina n° 37/39.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- ⌚ la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- ⌚ con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C., avente sede legale in Comune di Sarmato, Via Emilia Piacentina n° 37/39, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Sarmato e trasmessa dallo stesso con nota del 05/04/2016, prot. n° 2811 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3289), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Piacentina n° 37/39;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi in pubblica fognatura (S1 di acque di prima pioggia ed S2 di acque reflue industriali);

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Sarmato con note del 23/04/2016, prot. n° 3289 (acquisita agli atti il 26/04/2016, prot. n° PGPC/2016/4086) e del 04/05/2016, prot. n° 3493 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/4489);

Verificato che:

- ⌚ le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate mediante un sistema di tipo fisico costituito da vasche di accumulo con dissabbiatura e disoleatura;
- ⌚ le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate mediante un sistema fisico-biologico costituito da vasche di accumulo con dissabbiatura e disoleatura e impianto ad ossidazione;
- ⌚ presso l'impianto in oggetto ci sono n° 2 scarichi recapitanti in pubblica fognatura così classificati:
 - scarico S1 di acque di prima pioggia;
 - scarico S2 di acque reflue industriali che raccoglie anche le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e trattati mediante fossa Imhoff);

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Sarmato con nota dell'11/05/2016, prot. n° 3631 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 4797);

Preso atto che il Comune di Sarmato, all'uopo interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota dell'11 maggio 2016 prot. n. 3631 (acquisita agli atti con prot. 4797 in pari data), ha inoltrato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale viene dichiarato *"il rispetto dei limiti di emissione acustica per la zona di riferimento provenienti dall'attività....."* senza rilevare alcuna criticità al riguardo;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- ⌚ la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- ⌚ la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ⌚ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- ⌚ il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- ⌚ la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- ⌚ la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- ⌚ il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- ⌚ la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C. per l'attività "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Piacentina n° 37/39;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C. (C. FISC. 01710600337) per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Piacentina n° 37/39 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende il seguente titolo abilitativo:
 - ⌚ autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi in pubblica fognatura (S1 di acque di prima pioggia ed S2 di acque reflue industriali);
2. **di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per i n° 2 scarichi** (S1 di acque di prima pioggia ed S2 di acque reflue industriali) in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale di cui sopra, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

- ⌚ Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
- ⌚ COD: ≤ 500 mg/l;
- ⌚ Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;

- b) i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; tali pozzetti dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, solo per lo scarico di acque di prima pioggia, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
- e) i sistemi di trattamento/depurazione dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- f) l'area interessata dagli impianti di trattamento/depurazione dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- g) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione/pulizia dei pozzetti, delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento/depurazione; con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento/depurazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento/depurazione o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta G.E. DI TASSI GIOVANNI & BISI EMANUELA S.N.C. dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Sarmato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed alla precedente lettera a), nonché i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Sarmato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- ⌚ che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- ⌚ è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. di dare atto che:

- ⌚ resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- ⌚ la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- ⌚ la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Sarmato per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ⌚ ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concession
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.